

Tar Lazio - Sentenza n. 3268-2011 (Illegittimità dei provvedimenti relativi alla determinazione delle dotazioni organiche del personale docente - D.I. 62-2009 e C.M. 37-2010 -)

Autore: sentenza

In: Giurisprudenza (dir.scolastico)

•
Tar Lazio - Sentenza n. 3268-2011 (Illegittimità dei provvedimenti relativi alla determinazione delle dotazioni organiche del personale docente - D.I. 62-2009 e C.M. 37-2010 -).

È illegittimo il Decreto Interministeriale n. 62 del 6 luglio 2009 relativo all'organico di diritto del personale docente per gli aa.ss. 2009/10, in quanto l'amministrazione non può prescindere, nel procedimento di determinazione delle dotazioni organiche complessive, dal parere delle commissioni parlamentari competenti espressamente previsto dall'art. 22 della legge 448/2001.

È illegittima la Circolare Ministeriale n. 37/2010 del 13 aprile 2010 con la quale il MIUR ha trasmesso uno schema di D.I. e ha diramato istruzioni per la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'a.s. 2010/2011.

Invero tale prassi può ritenersi legittima solo nella misura in cui si limiti a predisporre adempimenti, avviare consultazioni a dettare istruzioni, tutte espressamente e chiaramente condizionate, non solo in relazione alla loro utilità ma anche e soprattutto in ordine agli effetti giuridici vincolanti, all'effettiva emanazione del testo normativo i cui contenuti si anticipano. Gli effetti - in alcuni casi particolarmente rilevanti nei confronti dei soggetti coinvolti a vario titolo nella vita e nel funzionamento delle istituzioni scolastiche - devono cioè manifestarsi e decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, e

l'anticipazione deve concernere esclusivamente aspetti organizzativi e strumentali senza imporre sacrificio alcuno (neanche provvisorio) agli interessi dei soggetti in qualche modo toccati dalla norma in fieri. In sostanza, la circolare - ovviamente in relazione agli aspetti ancora de iure condendo - deve limitarsi a dare istruzioni operative in modo che la macchina amministrativa, anche periferica, sia pronta ai "blocchi di partenza" non appena la norma entrerà in vigore.

E' evidente che siffatto modus procedendi è ontologicamente incompatibile con azioni preparatorie che coinvolgano il rapporto di lavoro o il rapporto con gli alunni, ossia questioni che incidano immediatamente sulla sfera giuridica di terzi generando effetti irreversibili, poiché in tali casi il principio di legalità risulterebbe gravemente violato.

<https://www.diritto.it/tar-lazio-sentenza-n-3268-2011-illegittimita-dei-provvedimenti-relativi-alla-determinazione-delle-dotazioni-organiche-del-personale-docente-d-i-62-2009-e-c-m-37-2010/>